

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Ricorso per l'accesso alla procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012 e ss.mm.

Nella procedura da sovraindebitamento n. 09/2022 dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia (di seguito OCC)

Promossa da

TIRABASSI MASSIMO, nato il 27/11/1963 a Guastalla (RE) residente in Guastalla (RE), Via delle Ville n. 47, C.F. TRBMSM63S27E253H, rappresentato ed assistito in virtù di procura apposta su foglio separato, da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Susanna Fiaccadori del Foro di Reggio Emilia, C.F. FCC SNN 73H 63E 253M, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Guastalla (RE), Galleria Gonzaga n.4, che autorizza comunicazioni e/o notifiche relative a codesta procedura a mezzo fax: 0522/824149

o all'indirizzo pec: susanna.fiaccadori@ordineavvocatireggioemilia.it

Premesso che

- in data 17/03/2022 il ricorrente, come sopra individuato, depositava presso la segreteria dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia istanza per la nomina di un professionista, al fine di verificare la fattibilità del piano del consumatore, ovvero porre in essere uno degli strumenti previsti dalla Legge n. 3/2012 e succ. mod. sul sovraindebitamento;
- il suddetto Organismo designava Gestore della crisi l'Avv. Giovanni Zannetti, il quale accettava l'incarico;
(si veda Doc (1 allegato alla relazione particolareggiata ALLA.A)
- in data 22/04/2022 il Sig. Tirabassi Massimo accettava il preventivo sottopostogli dall'OCC sopra detto, al fine di dare seguito alla presente procedura;
- l'istante, con l'ausilio del sottoscritto procuratore, si adoperava al fine di fornire ogni informazione utile al Gestore della crisi per ricostruire la posizione passiva/debitoria tramite la documentazione relativa alla propria situazione economica e patrimoniale;

- da tale ricostruzione emergeva che la maggior parte dei debiti in capo al Sig. Tirabassi, come meglio oltre analizzato, derivavano di fatto, anche indirettamente, dalla propria attività imprenditoriale, ormai cessata nell'anno 2017;
- al fine di risolvere la propria situazione di sovraindebitamento, a rettifica di quanto indicato dal sottoscritto procuratore nella domanda depositata, veniva quindi valutata l'opportunità di elaborare e depositare una domanda di accordo di composizione della crisi ed, in subordine, di liquidazione del patrimonio;
- Il Sig. Tirabassi non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alle procedure ed in particolare lo stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge 3/2012 e non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni al procedimento di cui alla citata Legge.

Tutto ciò premesso il Sig. Tirabassi Massimo come sopra rappresentato, difeso e domiciliato espone e precisa quanto segue.

BREVE STORIA, CAUSE DELLA CRISI

L'esposizione debitoria del ricorrente si compone sostanzialmente ed in misura preponderante, di debiti contratti in più riprese nei confronti dell'Istituto di credito Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e verso l'Agente della Riscossione.

Tali debiti sono stati assunti dal ricorrente sia personalmente, quale unico titolare della propria ditta individuale, sia come prestatore di garanzia ipotecaria e personale in favore della ex moglie Zaldini Rossella.

In particolare i debiti nei confronti dell'istituto di credito sopra detto, derivano principalmente da mutui contratti per l'acquisto di immobili con annessi fabbricati e pertinenze rurali, ad utilizzo del ricorrente e della sua famiglia, sia per uso abitazione sia per l'esercizio della propria attività aziendale.

Il ricorrente infatti era titolare sin dall'anno 1993 dell'impresa individuale denominata "*CENTRO ALLEVAMENTO SELVAGGINA DI TIRABASSI MASSIMO*" con sede in Guastalla (RE) Via Ville n. 47, cessata al 31/12/2017 (DOC. 1).

Tale impresa si occupava inizialmente solo di allevamento di fagiani ed altri volatili che venivano venduti sia piccoli per allevamento e/o rilascio in territori di caccia, sia per alimentazione umana. Si trattava infatti di un'azienda agricola unipersonale di modeste dimensioni con redditi non particolarmente elevati che negli anni subiva varie inflessioni negative a causa della generale contrazione dei piccoli mercati del

settore avicolo nonché del carattere in parte stagionale dell'attività venatoria ma ancor di più a causa dello specifico problema dell'influenza aviaria che colpiva gli allevamenti delle specie avicole nel territorio nazionale e regionale nel corso degli anni 2000-2010; l'azienda del Sig. Tirabassi subiva infatti, già a partire da quegli anni, notevoli riduzioni di profitti come si può desumere dalle dichiarazioni dei redditi degli anni dal 2003 al 2009, che si producono (DOC. 2) e che evidenziano importi di reddito imponibile, negli anni stessi, pari a zero o di poco superiori.

Tuttavia si trattava di un'azienda in espansione grazie alla possibilità che si prospettava nel corso dell'anno 2006 di acquistare un fondo rustico prospiciente la casa di abitazione del Sig. Tirabassi al fine di implementare l'allevamento inserendo specie avicole quali gallina da brodo, cappone e faraona che avrebbero permesso la differenziazione dell'offerta, la vendita diretta e pertanto un potenziale aumento dei profitti, come si desume dalla relazione tecnico descrittiva (DOC. 3) allegata al piano di sviluppo aziendale del 28/10/2005 redatta dal tecnico di Confagricoltura, Geom. Bellesia Lorenzo.

Fu in quell'anno infatti che in funzione delle prospettive di espansione sopra dette il Sig. Tirabassi contraeva con l'istituto di credito CARIPARMA un primo mutuo per l'acquisto dell'immobile sito in Guastalla Via Ville 49, adiacente l'abitazione casa coniugale e di cui si dirà meglio infra. Il sig. Tirabassi otteneva negli stessi anni, dallo stesso istituto, altre linee di credito sempre grazie al piano di espansione ed alla previsione di ulteriori e maggiori profitti.

Nel corso dell'anno 2013 l'attività del Sig. Tirabassi subiva un arresto a causa di una brutta caduta accidentale occorsa allo stesso mentre si trovava nella propria azienda. Il timore dell'incapacità di far fronte agli impegni economici assunti con l'espansione della propria azienda ma soprattutto la crisi coniugale che il Sig. Tirabassi ha dovuto affrontare in quell'anno, ma che si trascinava già da un po' di tempo, avevano infatti portato il Sig. Tirabassi ad una dipendenza alcolica che ha determinato la caduta occorsa.

Il Sig. Tirabassi dopo l'incidente rimaneva ricoverato per un lungo periodo in stato di coma presso l'ospedale San Sebastiano di Correggio, come si evince dalla documentazione medica che si allega (DOC.4); dopo l'occorso della grave caduta, il Sig. Tirabassi è stato oggetto di dimissioni protette al domicilio e veniva seguito dai Servizi Sociali territoriali nonché dal SERRT di Guastalla, come risulta dalla documentazione stessa.

Il Sig. Tirabassi inoltre dopo le dimissioni, ha dovuto affrontare in completa solitudine, visto l'abbandono da parte della moglie del tetto coniugale, un programma di riabilitazione cognitiva e neurologica con periodiche sedute presso una logopedista ed una neuropsicologa, come da documentazione medica prodotta.

Le gravi condizioni gli impedivano quindi di lavorare per diversi mesi e conseguentemente la sua attività, gestita individualmente, subiva un arresto.

Peraltro le patologie subite a seguito del grave incidente, determinavano nel Sig. Tirabassi, fino all'anno 2014, un'inabilità con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%, con riconoscimento della percentuale del 67%, come da accertamento dell'apposita Commissione Medica per l'inabilità civile (DOC. 5)

Sempre nell'anno 2013 il Sig. Tirabassi ha dovuto altresì far fronte, unicamente con proprie risorse, alla riparazione del tetto dell'immobile casa coniugale, danneggiato irrimediabilmente dal sisma occorso nel territorio del Comune di Guastalla nel corso del mese di maggio 2012. Per tale operazione il Sig. Tirabassi non ha potuto beneficiare dei contributi per la ricostruzione né di alcuna partecipazione alle spese da parte dell'ex moglie ancorché comproprietaria di ½ dell'immobile.

Nel successivo anno 2014 il Sig. Tirabassi si trovava a dover affrontare il procedimento di separazione giudiziale incardinato dalla ex moglie Zaldini Rossella la quale, come detto, già nel corso dell'anno 2013, lo abbandonava sia moralmente che economicamente, in particolare sospendendo il pagamento delle rate del mutuo ipotecario, dalla stessa contratto con garanzia ipotecaria e personale del marito, ed acceso per l'acquisto della quota di ½ della casa coniugale nonché sospendendo ogni contribuzione economica per le spese familiari e di mantenimento della casa stessa.

Conseguenza di tutto ciò fu l'insorgere di gravi ed ingenti tensioni finanziarie che determinavano l'impossibilità per il ricorrente di adempiere sia al puntuale pagamento degli adempimenti tributari (relativi alla propria attività lavorativa ed agli immobili di proprietà), sia al rimborso degli importi relativi alle anticipazioni ottenute dall'istituto di credito.

Il ricorrente subì quindi il blocco del credito da parte dell'istituto bancario che lo mise a rientro segnalandolo in seguito "a sofferenza" e determinando l'impossibilità di accedere ad ulteriori possibilità di finanziamento.

Inoltre l'iscrizione a ruolo delle posizioni passive maturate principalmente verso l'erario e verso l'INPS, determinò l'insorgere di sanzioni, interessi, aggi di

riscossione che fecero sensibilmente lievitare la posizione complessiva verso l'agente di riscossione, fino all'importo attualmente iscritto.

L'insanabile ed elevata posizione debitoria del Sig. Tirabassi determinava quindi nel corso dell'anno 2014 l'azione esecutiva dell'istituto creditore procedente Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza che promuoveva la procedura esecutiva immobiliare RG N. 651/14 e RG N. 587/17, poi riunite, aventi ad oggetto gli immobili di proprietà del ricorrente.

BENI PERSONALI- IMMOBILI

Il ricorrente è infatti tutt'ora proprietario di un compendio immobiliare composto da fabbricati con area cortiliva che costituiscono il podere denominato "Galaverna" ad uso agricolo (con stalla, ricovero animali, magazzino e deposito attrezzi agricoli), oltre a porzioni ad uso abitativo.

In particolare il ricorrente è proprietario, in comproprietà con la ex moglie Zaldini Rossella, per la quota di 1/2 ciascuno, dell'immobile, ex casa coniugale, sito in Guastalla (RE) Via Ville n. 47, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al

Fg. 23, mapp 253, sub.1, graffato mapp.254, sub 1, A/3, 8 vani

Fg, 23, mapp 253, sub. 2, D10

Il ricorrente è altresì proprietario per la quota di 1/1 dell'immobile adiacente l'ex casa coniugale sito in Guastalla (RE) Via Ville n. 49, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al

Fg 23, mapp 216, sub 2, A/3, vani 8

Fg 23, mapp 216, sub 3, D/10

nonché di area cortiliva comune ai due immobili sopra detti censita al

Fg 23, mapp, 216, sub. 1

Il ricorrente è inoltre proprietario per la quota di 1/1 di porzione di terreno annesso agli immobili sopra descritti e censito al Catasto Terreni del Comune di Guastalla al Fg 23, mapp 51 della superficie catastale di mq 3.300.

Come da visure catastali che si dimettono (DOC. 6).

In particolare con riferimento ai beni immobili sopra elencati si specifica che con atto di compravendita del 11/03/1985 (DOC.7) il sig. Tirabassi acquistava, in comproprietà con il padre Tirabassi Giuseppe, l'immobile sito in Via Ville n. 47, fabbricato in parte rurale ed in parte di civile abitazione che diverrà poi la casa coniugale. Con successivo atto di compravendita del 08/06/2006 (DOC.8) la Sig.ra Zaldini Rossella, allora moglie del ricorrente, acquistava la quota di 1/2 dell'immobile

di cui sopra sito al civico n. 47, dal padre del Sig. Tirabassi. Infine con atto di compravendita del 12/06/2006 (DOC. 9) il Sig. Tirabassi, in qualità di titolare della sua ditta individuale, acquistava da tal Rossi Otello l'immobile sito al civico n. 49 e prospiciente la casa coniugale.

Entrambi gli acquisti sopra detti, intervenuti nel corso dell'anno 2006, venivano effettuati con contrazione di mutui bancari; nello specifico:

- con atto di mutuo del 08/06/2006 (Rep 77496) (DOC. 10) l'istituto di credito BAM erogava a Zaldini Rossella la somma di € 80.000,00 per finanziare l'acquisto della quota di ½ dell'immobile casa coniugale (civico 47) di cui sopra, già di proprietà per la quota di ½ del Sig. Tirabassi Massimo che prestava in favore della moglie, ed ai fini di tale acquisto, garanzia ipotecaria per la quota di ½ e fideiussoria; veniva quindi iscritta ipoteca volontaria di 1° su tale immobile
- con atto di mutuo del 12/06/2006 (Rep 77545) (DOC. 11) l'istituto di credito CARIPARMA erogava in favore della Ditta individuale Centro Allevamento selvaggina di Tirabassi Massimo la somma di € 150.000,00 per finanziare l'acquisto dell'immobile prospiciente la casa coniugale (civico 49), con iscrizione di ipoteca volontaria di 1° sull'immobile stesso
- successivamente con atto di mutuo del 23/02/2009 (Rep 81052) (DOC. 12) l'istituto di credito CARIPARMA si surrogava per originarie € 76.197,01 nel mutuo precedentemente erogato da BAM con ipoteca volontaria di 1° sull'immobile civico 47.

I beni immobili sopra indicati sono attualmente oggetto della procedura esecutiva immobiliare promossa da Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza RG n. 641/14 riunita alla RG n. 587/17.

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE RG N. 641/14

La procedura RG n. 641/14 veniva incardinata, come detto, nel corso dell'anno 2014 da CARIPARMA nei confronti del Sig. Tirabassi Massimo per un credito da decreto ingiuntivo (DOC.13), derivante da prestito agrario ed esposizione di conto corrente, con iscrizione di ipoteca volontaria di 2° grado sul civico n. 49 di proprietà esclusiva del Sig. Tirabassi; successivamente nel corso dell'anno 2016 CARIPARMA interveniva nella stessa procedura (DOC. 14) per il credito ipotecario di cui al mutuo Rep 77545; crediti entrambi successivamente ceduti da CARIPARMA ad AZZURRO HOLDING.

La procedura RG n. 587/17, poi come detto riunita alla RG n. 641/14, veniva incardinata nel corso dell'anno 2017 da CARIPARMA con atto di pignoramento immobiliare (DOC. 15) nei confronti della Sig.ra Zaldini Rossella e del Sig. Tirabassi Massimo per il credito ipotecario di cui al mutuo Rep 81052, per il quale si rammenta il sig. Tirabassi prestava garanzia ipotecaria e fideiussoria; il credito veniva ceduto da CARIPARMA a VALERIE SPV, che a sua volta lo cedeva a MARTE SPV .

Le procedure venivano quindi riunite con RG N. 641/14 nella quale interveniva a più riprese e per crediti diversi Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione).

Come già sopra accennato, occorre ricordare che nel corso della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Reggio Emilia e sopra citata, l'istituto di credito Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza cedeva i propri crediti rispettivamente ad **AZZURRO HOLDINGS S.r.l** e a **MARTE SPV Srl** che intervenivano nella procedura e che sono pertanto gli attuali creditori procedenti.

La procedura è attualmente ancora in fase di asta, il prossimo tentativo è stato fissato, con provvedimento del G.E. al 13/09/2022 (DOC. 16); ciò dopo il fallimento di ben 9 precedenti tentativi di asta andati tutti totalmente deserti.

Gli immobili oggetto della sopra detta procedura, al momento della stima elaborata ed aggiornata in data 27/06/2018 dal CTU incaricato, Geom. Tiziana Farioli, (DOC. 17), presentavano già uno stato di manutenzione e conservazione di scarso/cattivo livello. La mancata manutenzione, anche ordinaria, in questi ultimi anni, a causa delle incipienti condizioni economiche del Sig. Tirabassi, ha provocato un degrado che ha determinato, in parte degli immobili stessi, uno stato di inagibilità che tutt'ora permane. Inoltre in base alla tipologia, alla destinazione d'uso ed alla dotazione di servizi ed accessori nonché alla collocazione e distribuzione interna dei locali e degli accessi, il compendio immobiliare non è comodamente divisibile, motivo per il quale in sede di CTU il tecnico incaricato procedeva ad un'unica stima dell'intero complesso immobiliare ritenendo che la vendita, per ragioni di opportunità, dovesse avvenire necessariamente in un unico lotto; circostanza che tuttavia rende la vendita all'asta anche molto più complessa.

Originariamente stimati nel loro insieme con valore base d'asta pari ad € 222.000,00 attualmente, per il lotto unico, il prezzo base è di € 52.700,00 e l'offerta minima è di € 39.000,00 (si veda DOC. 16).

Da ciò si può chiaramente evincere che, nonostante il notevole deprezzamento subito, si tratta di immobili scarsamente appetibili con notevoli difficoltà di vendita conveniente sul mercato.

L'arredo interno degli immobili è di modico valore, non superiore nel suo complesso ad una stima approssimativa di € 3.000,00; in particolare con riferimento al civico n. 47, ex casa coniugale, l'arredo si compone al piano terra di cucina componibile anni 80' con tavolo, sedie e divano risalenti alla stessa epoca, oltre elettrodomestici quali frigorifero, lavatrice e televisore; al piano superiore è presente una camera da letto matrimoniale e una camera da letto singola con arredi essenziali, datati e di scarso valore. Il civico n. 49, essendo negli anni stato adibito a locazione ed ammobiliato dal conduttore, non presenta arredi se non parziali, danneggiati e di scarsissimo valore.

Il ricorrente è altresì proprietario per la quota di 4/6 di una piccolissima porzione di terreno (mapp 56 e 57) sempre annessa all'area cortiliva dei suddetti fabbricati, in comproprietà indivisa con la madre e la sorella, che non ha formato oggetto né di stima né di esecuzione per l'esiguità delle dimensioni e del relativo valore, come si evince anche dal provvedimento del GE del 17/01/2018 (DOC. 18).

ALTRI BENI PERSONALI DEL RICORRENTE

Il ricorrente è proprietario di autovettura FIAT PANDA acquistata, usata, nell'anno 2020 per l'importo di € 1.200,00 con il solo aiuto economico della madre.

Il Sig. Tirabassi è inoltre titolare di un unico conto corrente postale attualmente attivo, N. 1023912601, che alla data del 07/06/2022 presenta un saldo pari ad €1.918,05 (DOC. 19); in tale conto il Sig. Tirabassi movimentata unicamente le somme utili al proprio mantenimento/sostentamento che provengono, attualmente, solo ed esclusivamente dall'aiuto economico della madre Martinelli Anna Maria.

Il Sig. Tirabassi non ha altri beni di sorta utilmente vendibili.

SITUAZIONE ATTUALE

Il Sig. Tirabassi è attualmente divorziato, come da sentenza di divorzio n.667/2017 del 21/06/2017 (DOC. 20); vive pertanto da solo, come attestato da certificato contestuale di residenza e stato di famiglia (DOC. 21,) presso l'immobile esecutato, ex casa coniugale posto in Guastalla, Via Ville n. 47 in comproprietà per la quota di ½ con l'ex moglie.

Nel corso della procedura esecutiva immobiliare ha dovuto versare, per un periodo di tempo, un'indennità di occupazione dell'immobile stesso nella misura di € 150,00

mensili, poi ridotti per un certo periodo ad € 100, 00, come concordato con il custode Istituto Vendite Giudiziarie in data 09/04/2019 (DOC. 22).

Il Sig. Tirabassi ha una figlia Nicole, ad oggi maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, che risiede in Suzzara (MN) presso l'abitazione della madre e che attualmente frequenta il terzo anno dell'Università di lingue in Parma.

La sentenza di divorzio sopra citata confermava a carico del padre (come già stabilito in sede di separazione giudiziale) un onere al mantenimento della figlia, da versare alla madre, pari ad € 100,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Data l'esiguità delle risorse economiche a disposizione del Sig. Tirabassi anche al momento del divorzio, veniva quindi mantenuto e concordato un mantenimento mensile in favore della figlia molto esiguo a cui peraltro il Sig. Tirabassi negli anni non sempre è stato in grado di far fronte, nonostante gli sforzi profusi.

Il ricorrente negli ultimi anni ha svolto, per un breve periodo (dal mese di settembre 2018 al mese di febbraio 2019), un lavoro assegnato all'interno della rete di assistenza del Comune di Guastalla presso la Cooperativa sociale il Bettolino; ha percepito per due anni (2020/2021) il reddito di emergenza dell'importo di € 400 mensili. A causa dell'intestazione in proprietà degli immobili sopra detti, che incide sul valore ISEE, non ha potuto ottenere ulteriori benefici e/o sostegni (quali ad esempio il reddito di cittadinanza).

Ad oggi risulta disoccupato, ancorchè regolarmente iscritto presso le liste del collocamento, ha dovuto rifiutare alcune proposte pervenutegli a causa della patologia di artrosi all'anca di cui è affetto, come si evince dalla documentazione medica che si dimette (DOC. 23). Tale patologia, che lo ha colpito negli ultimi tre anni (pur essendo probabile conseguenza della caduta a suo tempo occorsa nell'anno 2013), gli rende molto difficoltoso ogni spostamento, motivo per il quale dovrà essere a breve sottoposto ad intervento ortopedico di protesi all'anca, già rimandato più volte a causa delle note problematiche legate alla pandemia ed alla conseguente situazione delle liste di attesa negli ospedali.

Attualmente il ricorrente pertanto non lavora, non percepisce alcun sostegno economico sociale e vive, come già detto, con il solo aiuto economico dell'anziana madre.

ATTIVO DELLA PROCEDURA

In considerazione dell'assenza di risorse economiche disponibili da parte del ricorrente, la Sig.ra Martinelli Anna Maria, madre del ricorrente, si è resa disponibile

a mettere a disposizione del figlio, subordinatamente all'omologa dell'accordo di ristrutturazione che ci si appresta a depositare, ed al fine del buon esito dello stesso, la somma di € 70.000,00 per il soddisfacimento parziale di tutti i creditori, come da dichiarazione di disponibilità che si allega (DOC. 24).

L'accordo di ristrutturazione, così come predisposto e strutturato, prevede pertanto l'afflusso di risorse mediante l'apporto di finanza esterna messa a disposizione per il soddisfacimento dei creditori. Come chiarito e precisato dalla recente circolare AE n. 34/e del 29/12/20 *“risulta di particolare pregio per i creditori in sede di verifica della convenienza della proposta...la presenza di finanza esterna, ossia di risorse/utilità economiche messe al servizio del solo fabbisogno concordatario e/o convenzionale, che non fanno parte del patrimonio dell'imprenditore al momento del deposito della domanda di concordato, ovvero di omologa dell'accordo di ristrutturazione.”*. Il vantaggio, in particolare come spiegato dall'AE, risiede proprio nel fatto che trattandosi di disponibilità finanziarie estranee al patrimonio dell'imprenditore in stato di crisi, possono essere liberamente utilizzate per il soddisfacimento delle pretese creditorie. *“Le risorse derivanti dalla finanza esterna sono indissolubilmente legate alla risoluzione concordata della crisi, venendo a difettare in caso di mancato raggiungimento dell'accordo e, secondo numerosi arresti giurisprudenziali, la loro presenza involge una presunzione relativa di convenienza della proposta”*.

Pertanto le relative risorse esterne messe a disposizione del Sig. Tirabassi dall'anziana madre, verranno destinate, come meglio spiegato nel proseguito, al pagamento dei creditori del ricorrente secondo il rispettivo grado di privilegio e la percentuale di credito vantato sulla massa debitoria totale. Con evidente convenienza, come verrà meglio dettagliato, rispetto all'alternativa liquidatoria.

PASSIVO DELLA PROCEDURA

L'esposizione debitoria del ricorrente deriva di fatto, come già accennato, in maggior parte da debiti contratti in più riprese nei confronti dell'Istituto di credito Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (CARIPARMA) per mutui richiesti al fine di procedere all'acquisto degli immobili con annessi fabbricati e pertinenze rurali, ad utilizzo del ricorrente e della sua famiglia, per uso abitazione nonché per l'esercizio della propria attività aziendale. Inoltre si segnalano debiti derivanti da passivo di conto corrente intestato all'attività imprenditoriale e da un prestito agrario contratto sempre in funzione della gestione della propria azienda.

L'esposizione debitoria è quindi formata in larga parte da un debito che si è venuto ad originare, non per ricorso al credito colposo e/o sproporzionato ma a seguito del tracollo dell'attività imprenditoriale che era stata gestita con successo dal ricorrente, seppur con modici ricavi, per almeno 20 anni. Come già detto la ditta del Sig. Tirabassi è sorta nel 1993 e cessata definitivamente alla fine del 2017. Le prime gravi difficoltà economiche sono sorte intorno agli anni 2010, si sono aggravate in particolare tra il 2013 e il 2014 anche in funzione degli eventi occorsi in quegli anni e sopra detti, nonché delle condizioni fisiche peggiorative del Sig. Tirabassi.

In particolare con riferimento alla suddetta esposizione debitoria si precisano le seguenti posizioni passive:

1. ATTO DI MUTUO del 12/06/2006 (DOC.11) erogato da Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza per il valore di € 150.000,00 in favore di Tirabassi Massimo quale titolare dell'impresa individuale "*Centro Allevamento selvaggina di Tirabassi Massimo*" per l'acquisto dell'immobile sito in Via Ville n. 49, garantito da ipoteca volontaria di 1° grado iscritta sull'immobile stesso. Il debito residuo per questo mutuo, comprensivo di interessi maturati, è pari ad € **235.924,64**; l'attuale creditore è **AZZURRO HOLDINGS Srl**
2. ATTO DI MUTUO del 23/02/2009 (DOC.12) erogato da Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza per il valore di € 76.197,00 in favore di Zaldini Rossella (erogato al solo fine di surrogarsi, per volontà del debitore, nelle ragioni del primo istituto di credito mutuante BAM) per l'acquisto della quota di ½ dell'immobile ex casa coniugale; mutuo per il quale il sig. Tirabassi è terzo datore di ipoteca volontaria oltrechè prestatore di garanzia personale ovvero fideiussore. Il debito residuo per il mutuo, comprensivo di interessi, è pari ad € **85.354,19**; l'attuale creditore è **MARTE SPV Srl** che vanta altresì (in prededuzione) per spese sostenute per la procedura esecutiva la somma di € **7.436,70**
3. SALDO PASSIVO c/c n. 40174251 presso Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza intestato alla Ditta individuale "*Centro Allevamento selvaggina di Tirabassi Massimo*" e PRESTITO AGRARIO erogato da Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza in data 28/09/2009 in favore sempre della Ditta individuale "*Centro Allevamento selvaggina di Tirabassi Massimo*" per l'importo complessivo, comprensivo di interessi, pari ad € **134.923,55**, credito azionato da Cariparma in data 22/11/2013 con il decreto ingiuntivo

sopra menzionato (e di cui al DOC. 13) garantito da ipoteca volontaria di 2° grado sul civico n. 49, immobile di proprietà esclusiva di Tirabassi Massimo; l'attuale creditore è **AZZURRO HOLDINGS Srl**.

4. Parte dell'esposizione debitoria del ricorrente è stata inoltre contratta nei confronti del creditore Agenzia delle Entrate Riscossione nonché degli altri enti i cui tributi sono sempre gestiti ed amministrati dal concessionario alla riscossione; si tratta di tributi di varia origine non versati relativi al periodo in cui ha iniziato a manifestarsi lo stato di crisi della ditta individuale di cui era titolare il Sig. Tirabassi. In particolare tramite interrogazione e riscontri richiesti direttamente all'ente riscossore risulta un totale a debito del ricorrente pari ad € **61.618,20** oltre € **224,95** in favore di **AGENZIA DELLE ENTRATE**. L'Agente della Riscossione interveniva, come detto, con diversi atti ed in più riprese nella procedura esecutiva immobiliare sopra menzionata.
5. A ciò si dovranno aggiungere le posizioni debitorie maturate nei confronti del **COMUNE DI GUASTALLA** per tributi e varie che al momento attuale da interrogazione del Gestore risultano pari ad € **6.008,00**.
6. Risulta altresì a carico del Sig. Tirabassi Massimo un debito per contratto di finanziamento n. 2927324 (DOC.25) sottoscritto in qualità di coobbligato della Sig.ra Zaldini Rossella, erogato da Consum.it SpA, successivamente ceduto a **BANCA IFIS**, per l'importo residuo di € **27.120,45**
7. Infine dovrà aggiungersi il credito alimentare arretrato ancora dovuto alla figlia **TIRABASSI NICOLE** per assegno di mantenimento ad oggi pari alla somma di € **4.530,00**. Ultimamente il sig. Tirabassi versava la cifra dovuta mensilmente a mezzo bonifico alla madre, ovvero, quando ne aveva la disponibilità, direttamente in contanti alla figlia o, in via cumulativa, a mezzo assegno dal proprio conto corrente postale. Ad esempio nel corso dell'anno 2021 il Sig. Tirabassi ha versato la cifra di € 1.200 (pari ad € 100 per 12 mensilità) a mezzo assegno in favore della figlia Nicole in un'unica soluzione (DOC. 26)

Si ricapitola pertanto nella seguente tabella l'esposizione debitoria complessiva del Sig. Tirabassi ad oggi, con l'indicazione delle somme dovute per ciascun creditore, nonché l'eventuale titolo originario di prededuzione, prelazione e/o privilegio del credito vantato.

DEBITI	IPOTECARIO	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIATO	CHIROG.	% SUL TOTALE DEI DEBITI
DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO					
AZZURRO HOLDINGS SRL (ex Cariparma) per mutuo del 2006	€ 235.924,64 IPV 1' su civ.n.49 Proprietà 100% Tirabassi				41,90%
AZZURRO HOLDINGS SRL (ex Cariparma) per D.I.	€ 134.923,55 IPV 2' su civ.49 Proprietà 100% Tirabassi				23,96%
MARTE SPV SRL (ex Cariparma) Per mutuo del 2009 Zaldini con prestazione di garanzia fideiussoria	€ 85.354,19 IPV 1' su civ. n. 47 Proprietà 50% Tirabassi				15,16%
MARTE SPV SRL (ex Cariparma) Spese sostenute per la procedura esecutiva		€ 7.436,70			1,32%
BANCA IFIS (ex Consum.it) finanziamento				€ 27.120,45	4,81%
DEBITI VERSO AGENZIA DELLE ENTRATE					
AE RISCOSSIONE (ERARIO ED ALTRI ENTI)			€ 61.618,20		10,94%
AE			€ 224,95		0,04%
DEBITI VERSO ALTRI ENTI					
COMUNE DI GUASTALLA			€ 6.008,00		1,07%

DEBITO ALIMENTARE					
TIRABASSI NICOLE (figlia)		€ 4.530,00			0,80%
TOTALE	€ 456.202,38	€ 11.966,7	€ 67.851,15	€ 27.120,45	100,00%
TOTALE	€ 563.140,68				100%

SPESE IN PREDEDUZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA

Le spese prededucibili della presente procedura, in considerazione del preventivo di spesa e compensi disposto dall'OCC (DOC. 27) nonché in considerazione del preventivo di compenso (DOC.28) del sottoscritto professionista, Avv. Susanna Fiaccadori, che assiste il debitore Tirabassi, si quantificano in complessivi € 6.660,00, di cui € 3.660,00 per compenso OCC ed € 3.000,00 per compenso del sottoscritto procuratore (advisor), comprensivo di IVA e CPA.

Il preventivo OCC prevede altresì lo stanziamento di una somma di circa € 500,00, di cui si farà carico direttamente il Sig. Tirabassi, per spese vive e/o anticipazioni che si rendessero necessarie quali: bolli, marche, diritti, visure.

Il preventivo del sottoscritto difensore prevede l'anticipazione da parte del Sig. Tirabassi delle spese esenti per iscrizione a ruolo della presente procedura (€ 125,00).

ATTI DI DISPOSIZIONE DEGLI ULTIMI 5 ANNI ED ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Si segnala che il ricorrente non ha compiuto atti di disposizione negli ultimi 5 anni, nè ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione allo scopo di favorire alcuni creditori in danno di altri.

Ciò si può facilmente evincere dalle movimentazioni che emergono dagli estratti conto degli ultimi 5 anni (DOC.29) dell'unico conto postale N. 1023912601 attualmente attivo ed intestato al Sig. Tirabassi, che non evidenziano nulla di anomalo oltrechè dai certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi pendenti (DOC. 30), da cui non emergono provvedimenti riferibili ad atti in frode ai creditori.

LA PROPOSTA IN SINTESI

Sulla base delle considerazioni sopra svolte e vista l'incapienza del patrimonio del debitore al fine di poter soddisfare interamente i propri creditori, il ricorrente sottopone al vaglio dell'On Tribunale, ed alla votazione di tutti i soggetti aventi diritto, il seguente accordo di ristrutturazione del debito, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 3/0212 e ss.mm., che prevede la sua esdebitazione mediante:

- Il pagamento integrale delle spese di giustizia ed in prededuzione relative alla predisposizione dell'accordo di composizione della crisi;
- Il pagamento integrale delle spese anticipate da MARTE SPV nella procedura esecutiva immobiliare, in quanto prededucibili (in analogia di quanto accadrebbe in caso di esecuzione o liquidazione del patrimonio);
- Il pagamento integrale del credito di Tirabassi Nicole (figlia) in quanto credito alimentare da versare integralmente ex art.7 Legge 3/2012;
- Il pagamento seppur parziale di tutti i creditori ipotecari di 1' e 2' grado, privilegiati e chirografari che hanno promosso o sono intervenuti a vario titolo nella procedura esecutiva immobiliare pendente presso l'intestato Tribunale, ovvero che sono titolari ad oggi di posizioni creditorie nei confronti del Sig. Tirabassi.

Al fine della concreta esecuzione dell'accordo, il ricorrente si impegna a fornire tutta la propria collaborazione proponendo ai creditori le seguenti modalità di attuazione del piano proposto:

- la Sig.ra Martinelli Anna Maria, madre del ricorrente sig. Tirabassi Massimo, verserà, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito ed entro 10 giorni dall'omologa stessa, la somma di € 70.000, 00 al figlio Tirabassi Massimo;
- entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione il Sig. Tirabassi Massimo verserà le somme di cui all'accordo in favore dei creditori a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN che verranno indicate dai creditori stessi;
- entro 15 giorni dal ricevuto pagamento i creditori dovranno depositare atto di rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare.

Il totale attivo messo a disposizione della procedura, valorizzato in € 70.000,00 permetterebbe pertanto il soddisfacimento dei creditori e delle spese di procedura sulla base delle previsioni svolte nella tabella che segue.

Occorre però innanzitutto precisare che la proposta di ripartizione delle somme tra i due creditori ipotecari AZZURRO HOLDING SRL e MARTE SPV Srl., di cui al prospetto che segue, è stata effettuata considerando il criterio che verrebbe utilizzato dal professionista incaricato del progetto di distribuzione nell'ambito della pendente procedura esecutiva, ovvero le percentuali di ricavato che i creditori stessi potrebbero realizzare dalla vendita all'asta degli immobili oggetto delle rispettive ipoteche, ed in ragione della valutazione degli stessi operata dal CTU incaricato nella perizia depositata nella stessa procedura esecutiva, e di cui al DOC 17 del presente ricorso.

In particolare dai dati di stima emerge che, in un'ipotetica vendita all'asta degli immobili, al creditore AZZURRO HOLDINGS SRL verrebbe assegnato circa il 40,64% del valore del ricavato mentre a MARTE SPV SRL circa il 59,36% del valore del ricavato stesso.

Pertanto la tabella che segue considera un'ipotesi di proposta che tiene conto di tale circostanza oltrechè dei gradi di privilegio, della necessaria degradazione a chirografario di alcuni creditori, del valore realizzabile in asta tenuto conto del prezzo base fissato dal GE, per il prossimo tentativo, in € 52.700,00 e dell'offerta minima di € 39.000,00 (e considerato pertanto un valore medio di € 45.850,00), oltrechè dell'ipotesi liquidatoria del patrimonio che verrebbe aperta in subordine, nel caso non venisse omologata la proposta di accordo, ipotizzando il medesimo importo medio di vendita per i cespiti immobiliari.

CREDITORE	CREDITO VANTATO	% DI SODDISFAZIONE DEL CREDITO	PROPOSTA	DA VENDITA ASTA PREZZO MEDIO € 45.850,00	IPOTESI PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE € 45.850,00
OCC – compenso	€ 3.660,00	100%	€ 3.660,00		
Compenso advisor Avv. Fiaccadori inclusa cassa e iva	€ 3.000,00	100%	€ 3.000,00		
Tirabassi Nicole (credito alimentare)	€ 4.530,00	100%	€ 4.530,00		
Marte SPV Srl (spese vive anticipate nella procedura)	€ 7.436,70	100%	€ 7.436,70	€ 7.436,70	€ 7.436,70
Totale pagamenti in prededuzione			€ 18.626,70		

Azzurro Holdings Srl per mutuo 12.06.2006 debitore Centro All.Selvaggina di Tirabassi Massimo	€ 235.924,64 IPV 1'	7,796%	€ 18.395,01	€ 15.611,17	€ 12.359,97
Marte SPV Srl per mutuo del 23.02.2009 debitore Zaldini Rossella, Tirabassi fideiussore	€ 85.354,19 IPV 1'	31,478%	€ 26.868,29	€ 22.802,13	€ 18.053,33
Totale pagamenti creditori ipotecari di 1' grado			€ 45.263,3		
Azzurro Holdings Srl per DI del 22.11.2013 debitore Tirabassi-IPV 2'	€ 134.923,55 IPV 2'	2,658%	€ 3.585,93	€ 0,00	€0,00
Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 61.618,20	2,658%	€ 1.637,66	€ 0,00	€ 0,00
Agenzia Entrate	€ 224,95	2,658%	€ 5,97	€ 0,00	€ 0,00
Comune di Guastalla	€ 6.008,00	2,658%	€ 159,68	€ 0,00	€ 0,00
Banca Ifis (ex Consum.it)	€ 27.120,45	2,658%	€ 720,79	€ 0,00	€ 0,00
Totale pagamenti residui creditori degradati a chirografari			€ 6.110,03		
TOTALE PAGAMENTI			€ 70.000,00		

Dalla tabella si evince che la proposta avanzata si prefigge lo scopo primario di garantire a tutti i creditori sia procedenti che intervenuti, sia muniti originariamente di privilegio che no e comunque in possesso di un titolo creditorio nei confronti del Sig. Tirabassi, il soddisfacimento, ancorchè parziale, del proprio credito; circostanza che invece non si realizzerebbe in caso di vendita all'asta degli immobili e/o nella subordinata ipotesi liquidatoria.

Infatti seppure la percentuale proposta ai creditori ipotecari di 2' grado, privilegiati degradati a chirografari, chirografari originari e residui, possa apparire di poca soddisfazione, tuttavia, alla luce della rappresentata situazione del patrimonio mobiliare, immobiliare e dell'attivo del debitore, l'accordo con i creditori

rappresenta pur sempre il migliore soddisfacimento sia rispetto all'ipotesi di vendita all'asta sia rispetto all'ipotesi di liquidazione del patrimonio.

Inoltre preme rilevare che con riferimento all'ipotesi vendita all'asta, con tutte le problematiche ad essa annesse e sopra meglio evidenziate a causa dello stato degli immobili, considerato il prezzo base e l'offerta minima fissata dal GE nel proprio provvedimento, la proposta sopra avanzata porterebbe comunque in caso di accordo un ricavato maggiore anche ai soli creditori aventi diritto alla distribuzione.

La proposta è meglio precisata ed illustrata nella relazione del professionista incaricato Avv. Giovanni Zannetti in qualità di Gestore della crisi, a cui si rinvia espressamente e che costituisce parte integrante della presente istanza (ALL A).

CONVENIENZA ECONOMICA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Premesso che per "*patrimonio*" si deve intendere, nell'eccezione di legge, il complesso dei beni posseduti da un soggetto e per "*beni*" tutte le cose che possono formare oggetto di diritti, si può *sine dubbio* affermare che il patrimonio del ricorrente è costituito unicamente dai cespiti immobiliari di proprietà dello stesso, già oggetto della procedura esecutiva sopra detta, oltre che da un'autovettura di modesto valore commerciale ed un conto corrente postale di esiguo importo.

Perciò con il presente piano il ricorrente garantisce una somma certamente superiore rispetto all'attivo disponibile.

Infatti l'omologazione dell'accordo permetterebbe un soddisfacimento in termini finanziari sicuramente più elevato e più veloce per tutti i creditori, ciò in particolare grazie alle risorse esterne messe a disposizione dalla madre del ricorrente che consentirebbe a tutti i creditori di "incassare" una quota maggiore ed in tempi molto più veloci.

In caso di alternativa liquidatoria infatti l'unica disponibilità per i creditori, che verrebbe in ogni caso interamente destinata solo ai creditori ipotecari di 1° grado, consisterebbe nei cespiti liquidabili di proprietà del ricorrente, entrambi gravati da ipoteca volontaria a favore degli istituti di credito mutuanti nonché, come detto, oggetto di esecuzione immobiliare e con un valore di mercato già fortemente svalutato.

Appare pertanto evidente la convenienza dell'accordo di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria che comporterebbe sicuramente una soddisfazione dei creditori in misura notevolmente inferiore rispetto a quella offerta con il presente accordo, anche in funzione degli ulteriori costi che si andrebbero a generare per

l'attività del liquidatore. Inoltre l'ipotesi liquidatoria prevede tempistiche di pagamento di gran lunga superiori (4 anni) oltrechè incerte rispetto a quelle previste dall'accordo stesso.

In ogni caso, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi che l'accordo non venga omologato dai creditori, si chiede di poter essere ammessi alla liquidazione del patrimonio del debitore.

Tutto ciò premesso, esposto e spiegato, il Sig Tirabassi Massimo come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale adito, svolti gli incombeni e le verifiche necessarie, Voglia

In via principale:

- *fissare immediatamente ex art. 10 L 3/2012 con decreto, l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti ed i termini per la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità e la trascrizione a cura dell'OCC;*
- *ordinare ex art. 10, comma 2, L 3/2012 sempre con decreto, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.*

In via subordinata:

- *dichiarare ex art. 14 ter L 3/2012 aperta la procedura di liquidazione del patrimonio e disporre tutti gli incombeni ad essa funzionali.*

Ai fini di legge si dichiara che il contributo unificato da versare per il presente procedimento è pari ad € 98,00.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario, si allegano i seguenti documenti:

- A.** Relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, L 3/2012, Gestore Avv. Giovanni Zannetti.
- B.** Elenco dei creditori.
- C.** Documenti indicati nella narrativa del presente ricorso:

1. DOC 1 Dichiarazione di cessazione di attività della Ditta “Centro Allevamento Selvaggina” di Tirabassi Massimo;
2. DOC 2 Dichiarazione dei redditi anni dal 2003 al 2009;
3. DOC 3 Relazione tecnico descrittiva Confagricoltura;
4. DOC 4 Documentazione medica Ospedale San Sebastiano di Correggio;
5. DOC 5 Documentazione Commissione medica per l’invalidità;
6. DOC 6 Visure catastali immobili Tirabassi Massimo;
7. DOC 7 Atto di compravendita del 11/03/1985 Tirabassi;
8. DOC 8 Atto di compravendita del 08/06/2006 Zaldini;
9. DOC 9 Atto di compravendita del 12/06/2006 Tirabassi;
10. DOC 10 Atto di mutuo del 08/06/2006 BAM – Zaldini;
11. DOC 11 Atto di mutuo del 12/06/2006 CARIPARMA- Tirabassi;
12. DOC 12 atto di mutuo del 23/02/2009 (Rep 81052) CARIPARMA in surroga a BAM;
13. DOC 13 Decreto ingiuntivo del 22/11/2013 CARIAPARMA-Tirabassi;
14. DOC 14 Atto di intervento CARIPARMA (per civico n. 49);
15. DOC 15 Atto di pignoramento CARIPARMA-Zaldini e Tirabassi;
16. DOC 16 Provvedimento G.E. Parisoli di fissazione asta al 13/09/2022;
17. DOC 17 Relazione tecnico estimativa CTU Geom. Tiziana Farioli;
18. DOC 18 Verbale udienza del 17/01/2018;
19. DOC 19 Estratto c/c postale Tirabassi al 07/06/2022;
20. DOC 20 Sentenza di divorzio Tirabassi/Zaldini;
21. DOC. 21 Certificato residenza e stato di famiglia Tirabassi;
22. DOC 22 Accordo IVG del 09/04/2019;
23. DOC 23 Documentazione medica patologia artrosi all’anca Tirabassi;
24. DOC 24 Dichiarazione di disponibilità Martinelli Anna Maria.
25. DOC 25 Contratto di finanziamento Banca IFIS;
26. DOC 26 Assegno cumulativo mantenimento figlia Nicole;
27. DOC. 27 Preventivo OCC;
28. DOC.28 Preventivo Avv. Susanna Fiaccadori;
29. DOC 29 Estratti c/c postale Tirabassi degli ultimi 5 anni;
30. DOC 30 Certificato casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
31. DOC. 31 dichiarazione dei redditi Tirabassi degli ultimi 3 anni;
32. DOC. 32 elenco spese sostentamento del ricorrente,

33. DOC.33 Ricorso sottoscritto da Tirabassi Massimo e da Martinelli Anna
Maria

Guastalla, Reggio Emilia li 11/07/2022

Avv. Susanna Fiaccadori

*Il presente ricorso viene sottoscritto dal Sig. Tirabassi Massimo e, per le ragioni
esposte in narrativa, anche dalla madre Sig.ra Martinelli Anna Maria*

Sig. Tirabassi Massimo

Sig.ra Martinelli Anna Maria

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di fissazione dell'udienza nel procedimento concorsuale di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante accordo – articolo 10 della legge n° 3 del 2012, 737 e seguenti del codice di procedura civile)

Il giudice

nel procedimento concorsuale di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante accordo iscritto al n. 5 del ruolo generale dell'anno 2022 ha emesso il seguente

d e c r e t o

visto il ricorso depositato il 12/07/2022 da TIRABASSI MASSIMO, nato il 27/11/1963 a Guastalla (RE) residente in Guastalla (RE), Via delle Ville n. 47, C.F. TRBMSM63S27E253H;

letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi avv. Giovanni Zannetti, nominato dall'occ istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuto che, in base ad un sommario e preliminare esame, la proposta e la relazione particolareggiata sembrano soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 3 del 2012;

riservata ogni ulteriore e più compiuta valutazione in ordine agli atti in frode ed alla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dai menzionati articoli all'esito dell'udienza appresso indicata;

p.q.m.

I. fissa l'udienza del **15/09/2022** ore 10:30 (ufficio 2A.11, 2° piano del Tribunale);

II. dispone la comunicazione, a cura del gestore della crisi, della proposta e del presente decreto almeno trenta giorni prima del termine sub III con le forme previste dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 3 del 2012;

III. assegna ai creditori termine sino a dieci giorni prima dell'udienza sub I per far pervenire dichiarazione di consenso alla proposta, con avvertimento che in mancanza si ritiene che abbiano prestato consenso alla stessa nei termini in cui è stata comunicata;

IV. dispone che il gestore della crisi pubblicizzi la proposta e il presente decreto su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

V. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

VI. dispone che all'udienza sopra fissata sub I il gestore della crisi depositi la prova delle comunicazioni ex articolo 10, primo comma, ed un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni di voto ex articolo 11, primo comma.

Reggio Emilia, 13/07/2022.

il giudice

Niccolò Stanzani Maserati